



MISURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI CONNESSI AL GIOCO ENALOTTO E AL SUO GIOCO COMPLEMENTARE E OPZIONALE

Art. 1 - Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- b) aggio, il compenso pari all'8% del prezzo al pubblico di una combinazione di gioco, previsto in favore del soggetto che effettua la raccolta delle giocate direttamente dal consumatore:
 - in base all'articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge il 27 febbraio 2002, n. 16, per i punti di vendita,
 - come stabilito dal decreto direttoriale avente ad oggetto la raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, per i punti di vendita a distanza.Ove ai punti di vendita ed ai punti di vendita a distanza il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo è a carico esclusivo del concessionario stesso;
- c) compenso, la quota parte della raccolta lorda che il concessionario percepisce a fronte degli adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle attività e le funzioni oggetto di concessione;
- d) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al concessionario le attività e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) diritto fisso, l'importo associato ad ogni combinazione da ripartire nella misura del 65% all'Erario e del 35% al montepremi dei concorsi come previsto l'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- g) gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, il gioco di cui all'art. 11 quinquiesdecies, comma 4 del Decreto legge n. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- h) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i) montepremi, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate alle vincite, di cui all'articolo 4, comma 3 della disciplina di gioco;
- l) protocollo di comunicazione, le modalità di colloquio tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema di controllo di AAMS;
- m) punto di vendita, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice nu-

- merico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;
- n) punto di vendita a distanza indica il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza. Il punto di vendita a distanza è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS e non riassegnabile;
- o) raccolta lorda, il valore complessivo delle giocate effettuate;
- p) settimana contabile, il periodo che intercorre tra le giornate del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;
- q) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale, finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente e dei rimborsi;
- r) vincite, gli importi destinati al pagamento delle giocate vincenti, riscuotibili dai possessori di ricevute di gioco vincenti.

Art. 2 - Il presente decreto disciplina:

- a) gli obblighi del concessionario relativi alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale;
 - b) le modalità di ripartizione delle suddette somme tra i soggetti aventi titolo;
 - c) i termini e le modalità di versamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dal concessionario in base alle norme in vigore, con particolare riferimento a quelli spettanti ad AAMS ed all'erario;
 - d) la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso e di quant'altro spettante al concessionario per l'espletamento delle attività e funzioni previste dalla concessione;
 - e) gli obblighi del punto di vendita, relativamente alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta e dal pagamento delle vincite;
 - f) gli obblighi del concessionario verso il punto di vendita, in relazione alle somme gestite.
- Il decreto definisce altresì gli obblighi di rendicontazione ad AAMS da parte del concessionario e quelli di comunicazione in materia di flussi finanziari.

Art. 3 - Il concessionario è tenuto all'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute all'Erario, ad AAMS e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore,

ogni eccezione rimossa.

Per ciascuna settimana contabile di riferimento il concessionario è tenuto a versare, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte:

a) le somme destinate al pagamento delle vincite non ancora pagate in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, che devono essere liquidati e versati con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute.

Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS;

b) le somme destinate all'erario, calcolate e ripartite con le modalità stabilite all'allegato A, sui capitoli dell'entrata ivi stabiliti;

c) le somme destinate agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, calcolati con le modalità stabilite all'allegato A, sui conti o sui capitoli ivi stabiliti.

Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dal termine della settimana contabile di riferimento.

Il titolare del punto di vendita, fisico o a distanza, è tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base alla normativa vigente e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.

Il concessionario percepisce il compenso stabilito nell'atto di convenzione, calcolato in relazione all'ammontare della raccolta lorda. Tale compenso verrà trattenuto direttamente dalle somme raccolte.

Art. 4 - Le vincite sono pagate con le modalità previste dalla disciplina di gioco.

Le vincite non riscosse sono versate dal concessionario sul capitolo 1999 dell'entrata, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza del diritto alla riscossione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto direttoriale Prot. n. 2009/21729/giochi/Ena.

Art. 5 - Il concessionario fornisce ad AAMS le rendicontazioni dei giochi, sulla base di appositi modelli approvati dall'Amministrazione, conformemente a quanto richiesto dal Prot. n. 2009/21729/giochi/Ena.

Art. 6 - Il concessionario effettua presso la Tesoreria provinciale dello Stato - sede di Roma i versamenti sugli specifici capitoli delle entrate del bilancio dello Stato previsti dal presente decreto e dal suo allegato A.

Il concessionario effettua i versamenti in favore degli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, sui conti o sui capitoli previsti dall'Allegato A, con le modalità stabilite dai medesimi soggetti.

Il concessionario consegna ad AAMS copia delle di-

stinte dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 e delle relative quietanze, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 7 - Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, il concessionario è tenuto a versare ad AAMS, con le modalità da questa stabilite, il canone di concessione annuo previsto dall'atto di concessione.

Art. 8 - Il concessionario è responsabile del corretto versamento delle somme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

In caso di ritardato versamento degli importi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, verserà ad AAMS le penali previste dall'atto di concessione.

In caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui all'articolo 6 si applicano le penali previste dall'atto di concessione.

Art. 9 - Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Decreto dell'11 giugno 2009 – Prot. N. 2009/21731/giochi/Ena

DESTINAZIONI DELLA RACCOLTA DEL SUPERENALOTTO

IMPORTI DESTINATI AL GIOCO:

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Punti di Vendita (aggio)	a	8% di (RI(1) + RS(2))	Per il gioco con partecipazione "a distanza" l'aggio dell'8% va al concessionario
Concessionario (compenso)	b	3,73 % di (RI + RS)	Incrementabile come previsto dall'art. 24, comma 2 dell'atto di convenzione
Montepremi	c	38% di [(RI + RS) – € 0,052 x (NI(3) + NS(4)) – a]	€ 0,052 rappresenta il Diritto fisso (per ciascuna combinazione di gioco) (c+d) = 34,648 % di (RI + RS)
	d	35% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	

IMPORTI DA VERSARE ALL'ERARIO E ALLA REGIONE SICILIA:

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE	
Erario	Cap. 1809 Bil. Stato	e	65% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	€ 0,052 rappresenta il Diritto fisso (per ciascuna combinazione di gioco)
	Cap. 1804 Bil. Stato	f	(RI + RS) – a – b – c – d – e – g – h	
	Cap. 1008 Bil. Stato	g	12,25% di [RI – (€ 0,052 x NI) – (8% di RI)]	Il calcolo tiene conto delle combinazioni di gioco raccolte in Italia, con esclusione di quelle raccolte nella Regione Sicilia
	Cap. 1999 Bil. Stato		Proventi da premi non corrisposti, quote non divisibili, interessi dovuti all'erario	
Reg. Sic.	Cap. 1008 Bil. R. Sic.	h	12,25% di [RS – (€ 0,052 x NS) – (8% di RS)]	Il calcolo tiene conto delle sole combinazioni di gioco raccolte nella Regione Sicilia

(1) RI = Raccolta effettuata nei punti di vendita fisici ubicati in tutta Italia con esclusione di quella effettuata nei punti di vendita fisici ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai punti di vendita a distanza per giocate effettuate da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

(2) RS = Raccolta effettuata nei punti di vendita fisici ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai punti di vendita a distanza per giocate effettuate da giocatori residenti in Sicilia

(3) NI = Numero di combinazioni giocate nei punti di vendita fisici ubicati in tutta Italia con esclusione di quelli ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei punti di vendita a distanza da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

(4) NS = Numero di combinazioni giocate nei punti di vendita fisici ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei punti di vendita a distanza da giocatori residenti in Sicilia

DESTINAZIONI DELLA RACCOLTA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE

IMPORTI DESTINATI AL GIOCO:

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Punti di Vendita (aggio)	a	8% di (RI(1) + RS(2))	Per il gioco con partecipazione "a distanza" l'aggio dell'8% va al concessionario
Concessionario (compenso)	b	3,73 % di (RI + RS)	Incrementabile come previsto dall'art. 24, comma 2 dell'atto di convenzione
Montepremi	c	€ 0,2318 x (NI(3) + NS(4))	€ 0,052 rappresenta il Diritto fisso (per ciascuna combinazione di gioco)
	d	35% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	(c+d) = 50 % di (RI + RS)

IMPORTI DA VERSARE ALL'ERARIO E ALLA REGIONE SICILIA:

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE	
Erario	Cap. 1809 Bil. Stato	e	65% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	€ 0,052 rappresenta il Diritto fisso (per ciascuna combinazione di gioco)
	Cap. 1804 Bil. Stato	f	(RI + RS) – a – b – c – d – e – g – h	
	Cap. 1008 Bil. Stato	g	12,25% di [RI – (€ 0,052 x NI) – (8% di RI)]	Il calcolo tiene conto delle combinazioni di gioco raccolte in Italia, con esclusione di quelle raccolte nella Regione Sicilia
	Cap. 1999 Bil. Stato		Proventi da premi non corrisposti, quote non divisibili, interessi dovuti all'erario	
Reg. Sic.	Cap. 1008 Bil. R. Sic.	h	12,25% di [RS – (€ 0,052 x NS) – (8% di RS)]	Il calcolo tiene conto delle sole combinazioni di gioco raccolte nella Regione Sicilia

(1) RI = Raccolta effettuata nei punti di vendita fisici ubicati in tutta Italia con esclusione di quella effettuata nei punti di vendita fisici ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai punti di vendita a distanza per giocate effettuate da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

(2) RS = Raccolta effettuata nei punti di vendita fisici ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai punti di vendita a distanza per giocate effettuate da giocatori residenti in Sicilia

(3) NI = Numero di combinazioni giocate nei punti di vendita fisici ubicati in tutta Italia con esclusione di quelli ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei punti di vendita a distanza da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

(4) NS = Numero di combinazioni giocate nei punti di vendita fisici ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei punti di vendita a distanza da giocatori residenti in Sicilia